

MESSAGGIO

concernente la modifica della legge sul notariato del 20 febbraio 1940
e successive modificazioni sino al 19 gennaio 1967 (Testo unico)

(del 12 novembre 1979)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Nella nostra risposta all'iniziativa parlamentare elaborata presentata il 25 novembre 1974 dal Gruppo socialista, che propone l'introduzione parziale di un notariato di Stato, prospettavamo alcune modificazioni legislative per eliminare i maggiori inconvenienti affiorati nell'esame dei problemi inerenti al notariato.

I cambiamenti legislativi che vi sottoponiamo riguardano i casi di incompatibilità, la pratica notarile, la disciplina e la vigilanza sui notai, nonchè l'articolo 78 che risulta essere in contrasto con la legislazione civile federale, segnatamente con l'articolo 551 cpv. 2 del Codice civile. Altre modifiche della legge notarile si sono rese necessarie a dipendenza del progetto di modifica della LOG concernente la creazione presso il Tribunale di appello di una Camera per l'avvocatura e per il notariato. Rischiamiamo a questo proposito il progetto di modifica della LOG ed il relativo messaggio.

L'art. 11 lett. c della legge notarile elenca, fra i casi di incompatibilità con la funzione di notaio, le attività di direttore o funzionario di banca, di agente di assicurazione, di cambio o di borsa, di mediatore immobiliare e consulente finanziario, con la sola eccezione delle agenzie bancarie di carattere locale.

Con tale norma si voleva evitare formalmente che il notaio esercitasse altre funzioni o professioni a titolo principale oltre a quella di avvocato. Si legge nel rapporto della Commissione della legislazione del 9 gennaio 1967, concernente alcune modifiche della legge notarile (v. verbali del Gran Consiglio 1964 pag. 78 e segg.):

«In altre parole la funzione di notaio deve essere un'attività principale che si congiunge di regola con l'attività di avvocato. Deve essere esclusa come attività accessoria, se svolta nella stessa sede dove il notaio già svolge un'attività principale in un rapporto d'impiego o in altro stretto rapporto di lavoro con una ditta di carattere commerciale o affine (assicurazioni, banca, società fiduciaria, società immobiliare)».

Ora è chiaro che l'attività di avvocato si è andata avvicinando negli ultimi anni ed in seguito all'evoluzione economica, ad attività commerciali diverse che, sebbene affatto lecite, male si accordano con la professione notarile, svolta generalmente nel nostro Cantone di conserva con quella dell'avvocatura.

Da qui sorge la necessità di meglio precisare nella norma di cui al-

l'art. 11 lett. c LN l'incompatibilità tra alcune di queste attività e l'esercizio del notariato. Infatti la via scelta allora, di elencare espressamente queste attività, presenta lo svantaggio di essere poco duttile, poichè l'evoluzione economica potrebbe far nascere altre forme di incompatibilità non previste.

Inoltre data l'evoluzione dell'avvocatura, di cui si è detto, è indispensabile porre l'accento oltre che sulla natura della funzione del notaio — che dev'essere un'attività principale — anche sull'intensità con la quale le altre attività di tipo commerciale vengano svolte. Proponiamo pertanto di modificare l'attuale art. 11 lett. c introducendo il concetto generale dell'incompatibilità tra l'esercizio del notariato con attività di tipo commerciale non casuale e lasciando sussistere l'elencazione di quelle attività che il legislatore ha già voluto escludere al notaio.

L'introduzione della clausola generica toglie al citato disposto il carattere di pura elencazione di incompatibilità formali tra l'esercizio del notariato con quello di altre attività di tipo commerciale, creando una vera e propria incompatibilità materiale tra questo e quelle. Questa soluzione presenta il vantaggio di lasciare una maggiore possibilità di interpretazione alle Autorità di vigilanza e di essere applicabile anche in caso di mutamento della situazione economica. La nozione di «attività di tipo commerciale non casuale» pensiamo non possa dar adito a malintesi; l'attività non è casuale quando costituisce per chi la esercita, se non la precipua, almeno un'importante occupazione. Essa non si può derivare da qualche isolato atto commerciale, cui il notaio in mezzo ad altre più importanti occupazioni abbia potuto occasionalmente addivenire. E' su questo carattere di attività non casuale che si deve insistere. Non sarebbe dunque vietata al notaio ogni attività commerciale, ma se in ciò l'Autorità di vigilanza dovesse scorgere un'attività di carattere non casuale, sarebbe suo dovere sancire l'incompatibilità. Vanno pure mantenute le incompatibilità già previste dalla legge. Prescindendo dalle considerazioni circa la dignità del notaio, se un commerciante, un mediatore, un agente di cambio e via dicendo, potesse esercitare il notariato sarebbe troppo di frequente distratto dalle sue vere funzioni e il cittadino non avrebbe più in lui quell'assoluta fiducia che è indispensabile per chi esercita un «munus publicum» come è il notariato.

L'eccezione prevista dall'art. 11 lett. c infine a favore delle attività svolte in agenzie bancarie di carattere locale viene tolta poichè si urterebbe con quanto precedentemente esposto. Siamo perfettamente consapevoli che la soluzione qui proposta presta anch'essa il fianco a determinate critiche. Infatti il concetto di attività commerciale non casuale, se è in linea teorica facilmente comprensibile, certamente affrirà anch'esso nella pratica difficoltà di applicazione. Ma occorre ribadire che l'Autorità preposta a verificare i casi di incompatibilità dovrà sempre ed in ogni caso valutare la posizione del notaio del quale si presume svolga attività incompatibili, caso per caso. E' impossibile con una definizione generale prestabilire le situazioni più diverse e più disparate che si potranno presentare all'Autorità competente. Sarà quindi compito di quest'ultima stabilire una giurisprudenza che si potrà affinare nel corso degli anni; rimane il fatto che la definizione qui proposta rispecchia

bene il concetto dal quale in linea di massima riteniamo debbano scaturire le incompatibilità generali.

Durante la procedura di consultazione i Procuratori pubblici, avvertendo le difficoltà sopra esposte, hanno ritenuto che la sola soluzione è rappresentata dalla dichiarazione di incompatibilità fra l'attività dell'avvocato e del notaio. Non ci sembra questa la via utile per risolvere il problema. V'è innanzi tutto da sottolineare il legame strettissimo che lega le due funzioni: tanto che abbiamo già affermato in altra sede come si debba continuare a ritenere utile la prassi ticinese che vede fungere da notaio una persona esperta non soltanto dei problemi giuridici, ma anche di quelli forensi. Inoltre l'obbligo per il singolo di optare fra attività legale ed attività notarile avrebbe, a nostro modo di vedere, — per inevitabile conseguenza — l'abbandono da parte di un numero elevatissimo, se non di tutti, i notai di questa attività. Le cifre che abbiamo indicato in altra sede testimoniano dell'impossibilità pratica di trarre dalla sola attività notarile sufficienti elementi di sostentamento. A meno che non si voglia stabilire un «*numerus clausus*» di notai, il che tuttavia aggraverebbe ancora la situazione in quanto finirebbe per creare, come qua e là con questo sistema è avvenuto, una categoria particolare per non dire una casta di privilegiati. In ogni modo la proposta separazione — che del resto è stata aversata nella procedura di consultazione dello stesso Tribunale d'Appello — impedirebbe la presenza di notai in moltissime regioni del Cantone; pensiamo soprattutto nelle regioni di montagna. Onde si giungerebbe ad una concentrazione dei notariati nei centri urbani il che è esattamente il contrario di quanto è auspicabile ed oggi ancora è salvaguardato con l'attuale organizzazione del notariato. Ma vi è un'obiezione ancora più fondamentale alla proposta di scindere la funzione dell'avvocato da quella del notaio. Anche se attuata, questa soluzione manterrebbe totalmente irrisolti i problemi attinenti alle incompatibilità con l'attività del notaio. Infatti, quand'anche il notaio non fosse più legittimato all'attività legale o forense, egli dal profilo puramente dei fatti potrebbe sempre ancora dedicarsi ad attività di tipo commerciale, immobiliare, ecc. Ciò comporterebbe comunque l'esigenza di fissare l'incompatibilità del notariato con queste attività e si arriverebbe a riproporre negli stessi precisi termini attuali il problema cui si sarebbe voluto dare soluzione. Rimaniamo quindi dell'opinione che fissata la clausola generale ora proposta, fissate a mo' di esemplificazione alcune incompatibilità particolari, sarà l'Autorità competente a dovere nel quadro di queste giudicare caso per caso ed a dovere quindi lentamente creare una solida giurisprudenza.

La modificazione proposta all'*art. 13 lett. b*, vale a dire la sostituzione del concetto di «delitto infamante» con quello di «atti contrari alla dignità della professione», sarà trattata in seguito, in uno con la prevista introduzione del nuovo articolo 124 bis, concernente alla sospensione provvisoria.

Il capoverso 3 dell'articolo 13, nonché il capoverso 2 dell'articolo 15, trattano dell'importante capitolo della pratica notarile. Con la presente novella legislativa proponiamo due sostanziali modificazioni: aumentare da due a quattro i mesi di pratica presso l'Ufficio dei registri e permettere

un maggior controllo sugli alunni mercé l'adeguata remunerazione che sarà d'ora in poi sempre concessa dal Consiglio di Stato, ciò che comporta la presenza regolare e assidua presso gli Uffici registri da parte dei praticanti; nonché aumentare da venti a trentadue mesi la pratica presso il notaio. A detta di tutti gli interessati, l'attuale situazione non soddisfa appieno. E' infatti assolutamente necessario che gli alunni acquisiscano una più approfondita conoscenza del funzionamento degli Uffici dei registri. D'altra parte un prolungato apprendistato non può che allinearci a quanto già richiesto in altri Cantoni e permettere la formazione di una categoria di giovani notai sempre meglio specializzati in materia.

La cifra 5 dell'articolo 25 è modificata tenuto conto dell'introduzione del concetto di «atti contrari alla dignità della professione».

La revoca ha luogo se per i reati intenzionali il notaio è stato condannato dalle Assise correzionali o criminali. Per gli altri reati che pure hanno portato alla condanna del notaio la revoca della patente, che è la più grave misura disciplinare, deve venir sostituita da altra misura disciplinare che possa meglio rispondere ad un'equilibrata applicazione dei criteri di adeguatezza e proporzionalità.

Giusta l'articolo 78 della legge notarile, la pubblicazione di un testamento depositato presso un notaio dev'essere fatta nel Cantone del Ticino, anche se il testatore non vi era più domiciliato all'atto della sua morte. Ora l'articolo 551 cpv. 2 del Codice civile, include fra le competenze dell'Autorità del luogo di ultimo domicilio del *de cuius* anche la pubblicazione dei testamenti. Di conseguenza la norma della legge notarile risulta essere in contrasto con il diritto federale, per cui, considerata la preminenza di questo nei confronti di quello cantonale, giusta la massima «*Bundesrecht bricht kantonales Recht*», tale norma non è applicabile, almeno nei rapporti intercantonali. Per questi motivi proponiamo di limitare l'applicazione di questo articolo alle persone che al momento della morte non erano domiciliate in Svizzera, eliminando così la divergenza con il diritto federale.

Art. 122 cpv. 2 lett. a

Finora il Consiglio è intervenuto unicamente per «reprimere in via disciplinare gli abusi e le mancanze dei notai nell'esercizio della loro professione». Questa situazione legislativa è chiaramente inadeguata. Occorre conferire al CDN il potere di punire il notaio anche per atti compiuti fuori dall'esercizio della professione ma incompatibili con la reputazione, il decoro e la dignità professionali.

Art. 124 a

L'attuale legge notarile non prevede la possibilità di una sospensione provvisoria del notaio sottoposto a inchiesta penale. Certo la presunzione di innocenza deve valere anche in questi casi, ma già il fatto che nei confronti di un notaio venga iniziato un procedimento penale, basta per incrinare la fiducia nello stesso, poichè chi è chiamato a svolgere quest'ufficio deve mantenere una linea di condotta compatibile con la dignità della funzione e con l'interesse generale dello Stato. L'articolo 124 a) dà al Consiglio di disciplina la competenza di intervenire per decretare

la sospensione provvisoria di un notaio. Affidare codesto compito al Consiglio di disciplina notarile anziché alla Camera per l'avvocatura e per il notariato, ci è sembrato opportuno per garantire il doppio grado di giurisdizione.

E' evidente che ogni denuncia sporta contro un notaio non comporterà automaticamente il ricorso alla sospensione provvisoria, ma, il Consiglio di disciplina vaglierà la natura del reato e la consistenza degli indizi a carico del notaio per poter decidere con piena cognizione di causa. L'art. 124 a dice che il provvedimento di sospensione potrà essere decretato in caso di apertura di un procedimento penale per atti contrari alla dignità della professione. Questo concetto sostituisce quello di «delitto infamante» presente nella legge notarile attualmente in vigore agli art. 13 e 25.

E' difficile definire il concetto di un «delitto infamante», poichè il diritto penale non contiene norme di questo genere, eccezione fatta per l'abrogato art. 52 del CPS. Non riteniamo però che si debba dare la stessa interpretazione alle due norme: infatti la giurisprudenza ha sempre interpretato l'art. 52 del CPS in senso restrittivo, e questa interpretazione non sarebbe applicabile agli art. 13 e 25 della legge notarile, considerato il carattere di pubblico ufficiale del notaio. E' certo comunque che introducendo il concetto di «delitto infamante» nella legge del 20 febbraio 1940, si voleva instaurare una maggiore severità in questo campo, poichè la legge precedentemente in vigore — quella del 1844 — parlava di «delitti di alto criminale» ed era pertanto molto più restrittiva. Il bisogno di rendere più ampio il ventaglio degli atti involventi delitti per cui al notaio era tolta la facoltà di esercitare la professione, lo si può riscontrare anche nel disegno di legge notarile elaborato dal giudice Emilio Rusconi nel 1900: infatti dal concetto di «delitti di alto criminale» della legge del 1844, si passa a quelli di «delitti per i quali si debba procedere d'ufficio». Il «delitto infamante» della legge in vigore si apparenta con quest'ultimo concetto, ma è ancora più ampio, vi sono, infatti, delitti non perseguibili d'ufficio, ancorchè «infamanti» il notaio che li commette. Il concetto di «delitto infamante» giusta la legge notarile ci sembra concordi con quello usato all'art. 139 del CCS. La giurisprudenza e la dottrina relative a questo articolo sono unanimi nell'affermare che si considere «infamante» l'infrazione penale che lede gravemente l'onore di chi si rende colpevole. Così la sentenza del Tribunale federale 95.II.214: *Le seul et unique critère est de savoir si l'acte en question apparaît comme déshonorant de l'avis général, en d'autres termes, s'il trahit une mentalité sans honneur selon le sentiment naturel de l'homme commun.*

Applicato al nostro caso, dev'essere pertanto ritenuta come infamante un'infrazione penale commessa da un notaio che possa scalfire — si tratti di delitto e di crimine — quel rapporto di fiducia necessario per l'esercizio della funzione di notaio. Il criterio di giudizio dovrebbe prescindere dalla distinzione tra contravvenzione, delitto e crimine, per basarsi essenzialmente sulle circostanze in cui il reato sia stato commesso. Proponiamo quindi di sostituire il concetto «delitto infamante» con «atti contrari alla dignità della professione», in primo luogo appunto per non delimitare forzatamente il campo di applicazione della norma in secondo

luogo perchè ci pare che il termine «infamante» non sia applicabile a tutte le fattispecie che richiedono l'intervento dell'Autorità di vigilanza e, infine, perchè il termine è superato.

Durante il periodo di sospensione, il notaio deve consegnare il sigillo e designare un notaio supplente giusta l'art. 29 LN. Non ci sembrano necessarie altre delucidazioni. Certo, nel caso in cui il notaio sospeso dovesse continuare a rogare atti, gli stessi sarebbero nulli e il notaio incorrerebbe nelle sanzioni penali previste.

Evidentemente se un notaio sospeso provvisionalmente dovesse andare assolto nel processo, non potrà per questo chiedere un risarcimento allo Stato, poichè il solo fatto che nei suoi confronti sia stata iniziata un'inchiesta penale, basta per incrinare quel rapporto di fiducia di cui si è detto.

Il capoverso 3 prevede che la decisione di sospensione non sia pubblicata sul Foglio ufficiale e sia comunicata agli ufficiali dei registri. Riteniamo che la pubblicazione della decisione di sospensione provvisoria non sia opportuna, poichè potrebbe apparire come una sentenza di colpevolezza già prima del processo. Del resto gli ufficiali dei registri sono al corrente del provvedimento e questo dovrebbe bastare per salvaguardare la buona fede altrui.

Le modifiche previste agli art. 126 e 127 e l'introduzione del nuovo art. 127 a sono destinate a permettere un'efficace applicazione della sospensione provvisoria ed a fissarne la procedura di applicazione. Certo ci rendiamo conto che la comunicazione d'ufficio da parte del magistrato penale al Consiglio di disciplina di ogni apertura di un'inchiesta contro un notaio possa suscitare delle perplessità. Queste devono tuttavia essere superate se si vuole che la norma introdotta possa trovare applicazione concreta; è infatti impensabile poter determinare a priori quali siano i reati contrari alla dignità della professione che dovrebbero dar luogo alla comunicazione e d'altra parte la reiterazione di reati che di per sé non sono di questa natura potrebbe imporre l'adozione della misura prevista all'art. 124 bis. Per questi motivi non si ritiene neppure possibile lasciare al magistrato la decisione sulla comunicazione al Consiglio di disciplina.

Infine la natura stessa della funzione notarile che è di carattere pubblico impone la comunicazione indistinta di ogni procedura penale per la credibilità e la fiducia di cui il notaio deve godere e delle quali si è già detto.

Sarebbe azzardato affermare che le modificazioni proposte risolveranno d'incanto ogni lacuna. La materia è di per sé complessa e suscettibile di offrirsi a tutta una serie di possibili soluzioni, tutte opinabili, tutte suscettibili di essere sufficientemente motivate. Problemi pertanto ve ne saranno ancora, altri nuovi sorgeranno. Le soluzioni proposte si basano tuttavia tutte sul carattere di «munus publicum» e sulla dignità che deve essere sempre presente nell'esercizio della funzione notarile: le norme qui introdotte rappresentano sicuramente un passo importante sulla via di un notariato sempre già conforme alla sua intrinseca dignità, ed agli interessi della collettività e dell'utente privato.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente: *B. Bernasconi*
p.o. Il Cancelliere: *A. Crivelli*

Disegno di

LEGGE

sul notariato del 20 febbraio 1940 e successive modificazioni
sino al 19 gennaio 1967
Testo unico del 25 luglio 1967; modificazione

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 12 novembre 1979 n. 2422 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — La legge sul notariato del 20 febbraio 1940 e successive modificazioni sino al 19 gennaio 1967 — testo unico del 25 luglio 1967 — è modificata come segue:

Art. 9 cpv. 3

L'Albo dei notai è tenuto a giorno a cura della Camera per l'avvocatura e per il notariato del Tribunale di Appello, che ne rimette un esemplare agli uffici giudiziari ed ai registri, comunicando loro ogni variazione.

Art. 10 cpv. 2

Perdurando l'impedimento e quando il notaio non abbia provveduto a convenientemente farsi sostituire, la designazione del supplente, a distanza di chi ha interesse o d'ufficio, verra fatta dalla Camera per l'avvocatura e per il notariato del Tribunale di Appello. Il notaio supplente ha diritto agli onorari stabiliti per le tariffe per gli atti ed operazioni da lui compiuti. Egli deve fare menzione dell'incarico ricevuto in ogni atto che compie in tale sua qualità.

Art. 11 lett. c

Con l'esercizio da parte del notaio o di un congiunto appartenente alla medesima comunione domestica, di attività di tipo commerciale non casuale; in ogni caso con le professioni e funzioni di direttore o funzionario di banca, di agente di assicura-

zione, di cambio o di borsa, di mediatore immobiliare, di mediatore o consulente finanziario.

Art. 13 cpv. 1 lett. b

Non essere stato condannato dalla Corte delle Assise correctionali o criminali per reati intenzionali a pene detentive per atti contrari alla dignità della professione, e non avere in corso procedimenti penali per atti contrari alla dignità della professione.

Art. 13 cpv. 3

La pratica è eseguita nel Cantone presso un notaio ammesso all'esercizio del notariato per un periodo di 32 mesi e presso un Ufficio dei registri per un periodo ininterrotto di 4 mesi.

Art. 13 cpv. 4

La pratica notarile effettuata presso un notaio può essere assolta contemporaneamente alla pratica legale.

Art. 14

L'istanza corredata dai relativi documenti è presentata dall'alunno, controfirmata dal notaio o dall'ufficiale dei registri, alla Camera per l'avvocatura e per il notariato del Tribunale d'Appello, la quale, verificandosi le condizioni di cui all'art. 13, lo ammette alla pratica notarile. Il periodo di pratica inizia a decorrere dalla data del decreto di ammissione.

Art. 15 cpv. 2

Presso l'Ufficio dei registri l'alunno coadiuva l'ufficiale nelle sue mansioni ed esegue le operazioni di iscrizione nei pubblici registri. Il Consiglio di Stato provvede a una remunerazione per tale pratica.

Art. 15 cpv. 3

Il notaio e l'ufficiale dei registri notificheranno alla Camera per l'avvocatura e per il notariato del Tribunale di Appello ogni sospensione o interruzione della pratica.

Art. 15 cpv. 4

Trascorso un anno di pratica, l'alunno presenterà alla Camera per l'avvocatura e per il notariato del Tribunale di Appello un attestato, dal quale risulta presso chi ha svolto la pratica notarile e con quale esito e profitto; egli presenterà analoghi certificati, emessi dal notaio e dall'ufficiale dei registri alla fine dei periodi di pratica.

Art. 17

Il candidato presenta la domanda alla Camera per l'avvocatura e per il notariato del Tribunale di Appello, corredata dai documenti giustificativi. Verificandosi i requisiti per l'ammissione, la Camera per l'avvocatura e per il notariato comunica

le formalità da adempiere per presentarsi all'esame e fissa le date dello stesso.

Art. 18 cpv. 3

Se il candidato ha già subito con successo gli esami d'avvocatura, la Camera per l'avvocatura e per il notariato del Tribunale d'Appello potrà dispensarlo dalle prove orali, o limitare queste alle leggi e regolamenti concernenti il notariato e le istituzioni ad esso attinenti.

Art. 19 cpv. 1

Se il candidato non supera la prova scritta o orale, la Camera per l'avvocatura e per il notariato del Tribunale d'Appello glielo comunica e ne fa iscrizione a protocollo.

Art. 19 cpv. 3

Al candidato che supera l'esame la Camera per l'avvocatura e per il notariato del Tribunale d'Appello rilascia, facendone menzione a protocollo, il certificato di capacità.

Art. 22 cpv. 2

In caso di smarrimento o perdita del sigillo, non può il notaio sostituirlo senza autorizzazione della Camera per l'avvocatura e per il notariato del Tribunale d'Appello, cui si dovrà notificare immediatamente il fatto dello smarrimento o della perdita sotto comminatoria di ammenda.

Art. 22 cpv. 4

La Camera per l'avvocatura e per il notariato del Tribunale d'Appello, in seguito a relativa istanza, permetterà al notaio che esercita in più uffici di tenere un secondo esemplare del sigillo, identico al primo. Il segno del secondo esemplare dovrà pure essere impresso nell'apposito protocollo.

Art. 22 cpv. 5

In caso di smarrimento o perdita di un esemplare sarà seguita la procedura indicata nel secondo capoverso con l'avvertenza che anche l'altro esemplare dovrà essere sostituito e riconsegnato alla Camera per l'avvocatura e per il notariato del Tribunale d'Appello per le incombenze di cui all'art. 23.

Art. 23

Rivenendosi il primitivo sigillo, il notaio dovrà tosto — sotto pena di multa — consegnarlo alla Camera per l'avvocatura e per il notariato del Tribunale d'Appello, la quale lo annullerà, facendovi praticare l'incisione in modo che sia riconoscibile, ma reso inservibile.

Art. 24 cpv. 1

Il sigillo di un notaio defunto dev'essere trasmesso alla Camera per l'avvocatura e per il notariato del Tribunale d'Appello dagli eredi, su analogo invito della Camera, entro 15 giorni dal decesso, sotto comminatoria di una multa fino a Fr. 100,—.

Art. 25 cpv. 1 n. 1

Quando vi rinunci volontariamente, con dichiarazione scritta prodotta alla Camera per l'avvocatura e per il notariato del Tribunale d'Appello.

Art. 25 cpv. 1 n. 5

Quando sia stato condannato, dalla Corte delle Assise correzionali o criminali per reati intenzionali, a pene detentive per atti contrari alla dignità della professione. Questa sanzione viene sostituita dalla sospensione sino ad un anno, dall'ammenda sino a Fr. 10.000,— o dall'ammonizione negli altri casi di condanna compromettente la dignità professionale del notaio. Queste misure saranno adottate dalla Camera per l'avvocatura e per il notariato.

Art. 25 cpv. 5 n. 8

Quando sia stato revocato dalla Camera per l'avvocatura e per il notariato del Tribunale d'Appello, su proposta del Consiglio di disciplina.

Art. 25 cpv. 2

Spetta alla Camera per l'avvocatura e per il notariato del Tribunale d'Appello accertare d'ufficio la cessazione dell'esercizio del notariato quando esistono i motivi indicati nel presente articolo. Il decreto sarà immediatamente pubblicato nel Foglio ufficiale. L'Ordine dei notai segnalerà alla Camera per l'avvocatura e per il notariato del Tribunale d'Appello eventuali motivi di cessazione.

Art. 26

Il notaio può instare presso la Camera per l'avvocatura e per il notariato del Tribunale d'Appello, direttamente, o tramite il Consiglio di disciplina notarile se la revoca venne decretata su proposta di questo organo, per essere riammesso all'esercizio delle sue funzioni, quando siano scomparse le cause che hanno determinata la cessazione, provando che non è dovuta a grave colpa o negligenza e che egli ha recuperati i requisiti dell'art. 20 per la sua nomina e dando nello stesso tempo ragionevole affidamento circa le capacità ad adempiere i suoi doveri e ad esercitare correttamente la funzione di notaio.

Art. 27 cpv. 1 lett. e

Che la Camera per l'avvocatura e per il notariato del Tribunale d'Appello abbia riconosciuto essere il caso di far cessare lo stato di revoca decretato precedentemente per misure disciplinari.

Art. 27 cpv. 3

Quando l'istante chiede di essere riammesso all'esercizio del notariato trascorso un periodo di 5 anni dalla rinuncia, la Camera per l'avvocatura e per il notariato del Tribunale d'Appello ha facoltà di sottoporlo ad un nuovo esame secondo la presente legge. Lo stesso dicasi per il caso in cui l'ammissione all'esercizio del notariato sia richiesta dopo che son già trascorsi 5 anni, dacchè il candidato ha conseguito il certificato di capacità.

Art. 29 cpv. 1

Il notaio cessante o sospeso temporaneamente deve designare un notaio, possibilmente del Distretto di sua residenza, per la conservazione del suo rogito e per il compimento degli atti che rimangono da farsi. Quando la designazione non fosse fatta o proposta entro un congruo termine, da fissarsi dalla Camera per l'avvocatura e per il notariato del Tribunale di Appello, questa la farà direttamente a suo esclusivo giudizio.

Art. 33

Sopra istanza di coloro che vantano simili pretese contro il notaio o d'ufficio, la Camera per l'avvocatura e per il notariato del Tribunale d'Appello, rispettivamente il Consiglio di disciplina notarile, in pendenza delle azioni di accertamento, potranno sospendere dall'esercizio, quando appaia da un preventivo esame degli atti il presumibile fondamento della domanda di rivalsa sulla cauzione e quando emerge la colpa grave o la manifesta violazione dei doveri inerenti alla funzione notarile.

Art. 34 cpv. 1 lett. a n. 3

La Camera per l'avvocatura e per il notariato del Tribunale d'Appello potrà richiedere in ogni tempo che il notaio provi la reale consistenza della garanzia ipotecaria prestata come cauzione.

Art. 34 cpv. 2

L'assicuratore deve assumersi l'obbligo di notificare alla Camera per l'avvocatura e per il notariato del Tribunale d'Appello la mora al pagamento dei premi entro 15 giorni dal termine della scadenza e ogni altro caso che comporti cessazione del notariato e la disdetta del contratto non avrà effetto se non dopo un mese dalla notifica suddetta. La Camera per l'avvocatura e per il notariato del Tribunale d'Appello prenderà in tempo i provvedimenti del caso contro il notaio.

Art. 36

Spirato il termine della grida e spurgate — quando ve ne siano — le notificazioni fatte alla stessa e concernenti l'esercizio del notariato, la cauzione viene liberata con decreto del Consiglio di Stato, su preavviso della Camera per l'avvocatura e per il notariato del Tribunale d'Appello.

Art. 67

Il notaio può rilasciare copia o estratto degli atti notarili a terze persone solo nel caso in cui la Camera per l'avvocatura e per il notariato del Tribunale d'Appello, sopra istanza del terzo o dell'Autorità interessata, ne ordinasse l'estrazione dopo aver verificato la legittimità dei motivi della richiesta. In margine all'originale e nella dichiarazione di autenticità della copia, il notaio menzionerà la circostanza del rilascio della copia, indicando altresì la data dell'ordine della Camera.

Art. 78

La lettura e la pubblicazione di testamenti ricevuti o depositi presso un notaio ticinese da persone che non sono domiciliate in Svizzera al momento del loro decesso, è fatta dal notaio davanti al pretore della sua residenza notarile.

Art. 79 cpv. 1

Accadendo che l'Autorità confederata od estera del luogo dell'aperta successione richieda, d'ufficio o ad istanza degli eredi, la consegna dell'originale del testamento, l'istanza dev'essere rivolta alla Camera per l'avvocatura e per il notariato del Tribunale d'Appello, la quale autorizzerà il notaio alla trasmissione dopo aver accertata la competenza dell'Autorità richiedente.

Art. 101 cpv. 2

Le spese e tasse, le ammende, che non è più possibile di incassare dalle parti, dal notaio o dai suoi eredi, sono prelevate sulla cauzione notarile, dietro autorizzazione della Camera per l'avvocatura e per il notariato del Tribunale d'Appello.

Art. 104 cpv. 1

L'archivista non può rilasciare copia di istromenti insinuati all'archivio ed appartenenti al rogito di notai tuttora esercenti e dei quali essi sono depositari, senza l'autorizzazione della Camera per l'avvocatura e per il notariato del Tribunale di Appello, che l'accorda soltanto quando sia constatata l'impossibilità di ottenere la copia dal notaio rogato o depositario.

Art. 106

Gli archivisti notarili sono soggetti alla sorveglianza della Camera per l'avvocatura e per il notariato del Tribunale d'Appello, che applica le sanzioni disciplinari richieste dal caso.

Art. 108 cpv. 2

Quando non avvenga la designazione del depositario, malgrado una diffida a farla entro 15 giorni, il Tribunale di Appello lo fa direttamente, oppure ordina il deposito del rogito presso l'Archivio cantonale.

Art. 112

Gli eredi di un notaio defunto e gli ufficiali dello Stato civile del luogo di decesso sono tenuti a notificare prontamente alla Camera per l'avvocatura e per il notariato del Tribunale d'Appello la morte di un notaio.

Art. 113

Il Tribunale d'Appello, tramite a Camera per l'avvocatura e per il notariato, esercita la vigilanza sopra i notai e gli archivi notarili, pratica la visita e le ispezioni annuali a mezzo di uno o più ispettori designati fra i suoi membri, detta le norme regolamentari d'esecuzione e le istruzioni, dà le direttive in caso di dubbia interpretazione della legge.

Art. 122 cpv. 2 lett. a

Reprime in via disciplinare gli atti commessi dal notaio in violazione dei suoi doveri o tali da compromettere in qualunque modo la sua reputazione professionale, il suo onore o la fiducia che in lui ripone il pubblico.

Art. 124 cpv. 1 lett. d

La proposta alla Camera per l'avvocatura e per il notariato del Tribunale d'Appello di revoca dall'esercizio.

Art. 124 a (nuovo)

1. Il Consiglio di disciplina può sospendere provvisoriamente il notaio dalle sue funzioni, quando, in un giudizio di apparenza emergono contro lo stesso fondati indizi di un reato per atti contrari alla dignità della professione.
2. Entro 10 giorni dall'intimazione della decisione di sospensione, il notaio può ricorrere alla Camera per l'avvocatura e per il notariato del Tribunale d'Appello; il ricorso non ha effetto sospensivo.
3. Durante il periodo di sospensione il notaio deve consegnare il sigillo e designare un notaio per la conservazione dei suoi rogiti.
4. La decisione di sospensione dev'essere comunicata agli ufficiali dei registri; essa non va pubblicata sul Foglio ufficiale.

Art. 125 cpv. 1

La Camera per l'avvocatura e per il notariato del Tribunale d'Appello può revocare dalle funzioni di notaio colui che per provata infermità, debolezza di mente o sopraggiunta manifesta incapacità, non adempie convenientemente ai doveri del suo ufficio e mette in pericolo gli interessi delle persone che fanno ricorso alla sua opera.

Art. 125 cpv. 2

La revoca in questo caso, non sarà pronunciata se non

quando una formale ingiunzione da parte della Camera per l'avvocatura e per il notariato del Tribunale d'Appello di astenersi dall'esercizio sia rimasta senza effetto. Lo stato mentale o di salute dovrà essere attestato da un collegio di tre periti medici, uno dei quali designato dal notaio.

Art. 126

Prima di pronunciare le sanzioni disciplinari o decidere la sospensione provvisoria, la Camera per l'avvocatura e per il notariato del Tribunale d'Appello, rispettivamente il Consiglio di disciplina notarile, hanno l'obbligo di contestare al notaio le imputazioni che gli vengono mosse ed esibire gli atti relativi, tenendo conto del segreto istruttorio, e udire le sue giustificazioni. Se il notaio a ciò invitato non le fornisce entro il termine assegnatogli la Camera per l'avvocatura e per il notariato, rispettivamente il Consiglio di disciplina notarile, deliberano secondo il caso.

Art. 127

Dovendosi appurare fatti e circostanze relativi al procedimento disciplinare o alla sospensione provvisoria, la Camera per l'avvocatura e per il notariato, rispettivamente il Consiglio di disciplina notarile, possono valersi dell'opera degli ispettori notarili. Gli uffici pubblici del Cantone sono tenuti a fornire le notizie loro richieste dalla Camera per l'avvocatura e per il notariato, rispettivamente dal Consiglio di disciplina notarile, i quali sono abilitati ad assumere testimoni, con delazione del giuramento, ordinare o far ordinare sequestri e perquisizioni e, in genere, a valersi di tutti i mezzi consentiti dalla procedura penale.

Art. 127 a (nuovo)

I magistrati dell'ordine penale comunicano d'ufficio al Consiglio di disciplina notarile l'apertura di un procedimento penale contro un notaio.

NORMA TRANSITORIA

Art. 2. — Per i praticanti e per i casi di incompatibilità fanno stato i disposti degli art. 130 e 132 della legge notarile.

Art. 3. — ¹ Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

² Il Consiglio di Stato ne fissa la data dell'entrata in vigore.